

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza



REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DELL'ESPULSIONE DEGLI STRANIERI

(approvato con delibera consiliare 10/06/2020 con successive modifiche del 09 /11/2022 e del 14/02/2024 e del 10/09/2025)

Premessa

L'art. 13 comma 5 bis del decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 e successive integrazioni e modificazioni stabilisce che: "Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel

circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria".

Art. 1. Funzione della difesa d'ufficio

Il difensore d'ufficio garantisce il diritto alla difesa avanti gli organi giurisdizionali dello Stato, indipendentemente dalle condizioni e qualità personali del proprio assistito, oltre che dal compenso economico che possa derivare dalla propria attività, all'unico scopo della salvaguardia dei diritti dell'individuo garantiti dalla Costituzione, dalle Convenzioni e dalle norme internazionali, nel rispetto della Legge e dei doveri imposti da tale funzione.

L'incarico deve essere svolto personalmente, salvi i casi di effettivo impedimento, e non può essere rifiutato, se non per impedimento assoluto dato da incompatibilità tassativamente previste dalla Legge o dal Codice Deontologico Forense, ovvero per altre gravi ragioni di convenienza specificate dal difensore. L'impedimento all'incarico dovrà risultare, a pena di inammissibilità, per atto scritto tempestivamente depositato all'Autorità giudiziaria procedente.

Art. 2. Iscrizione alla lista

I difensori d'ufficio nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri sono individuati sulla base della lista predisposta e tenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

L'iscrizione nella lista dei difensori di ufficio è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio dell'Ordine unitamente alla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3. Requisiti per l'iscrizione

L'inserimento nella lista è riservato agli Avvocati iscritti nell'Albo di Monza che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 81 D.P.R. n.115/2002;
- 2) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda;
- 3) aver adempiuto l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012;
- 4) e, alternativamente:
 - a) aver partecipato, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale nella materia dell'immigrazione, organizzato dall'Ordine Avvocati di Monza direttamente o in compartecipazione con una delle associazioni territoriali maggiormente rappresentative, della durata complessiva di almeno 16 ore;
 - oppure
 - b) essere iscritto all' Albo Avvocati da almeno tre anni ed aver conseguito esperienza nella materia dell'immigrazione, comprovata dalla produzione di copie di almeno sei verbali di udienze nell'ultimo biennio relative ai procedimenti in materia di espulsione, anche quale sostituto, escluse quelle di mero rinvio.

Il richiedente dovrà allegare l'attestato di formazione continua ex art. 25 Regolamento CNF n. 6/2014 oppure l'autodichiarazione di essere esonerato dall'obbligo formativo di cui all'art. 25 comma 8 dello stesso Regolamento CNF.

Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione.

Art. 4. Permanenza nella lista

Ai fini della permanenza nella lista dei difensori di ufficio di cui al presente Regolamento sono condizioni necessarie il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 n. 1), 2), 3), nonché:

- l'esercizio continuativo di attività nel settore dei procedimenti di cui all'art. 13 comma 5 bis del D.Lgs. n. 286/1998, comprovato dalla partecipazione ad almeno due udienze per ogni anno, escluse quelle di mero rinvio o, in alternativa, la partecipazione a corsi o convegni nella specifica materia dell'immigrazione per un numero complessivo annuo di ore non inferiore a quattro.

Si precisa che le udienze e/o i corsi di formazione dovranno essere svolti nell'anno di presentazione della domanda di permanenza relativa all'anno successivo.

La documentazione richiesta per la permanenza nell'elenco deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione. “

Art. 5. Sospensione dalla lista

Al difensore d'ufficio iscritto, salvo comprovate e/o documentate ragioni, non è consentito chiedere la sospensione della turnazione.

A parziale deroga di quanto sopra, è consentita la sospensione dalla regolare turnazione per il periodo corrispondente alla sospensione feriale dei termini dell'intero mese di agosto. La richiesta di sospensione dalla lista dovrà pervenire entro il 30 maggio di ogni anno, per consentire la puntuale redazione del turno.

Art. 6. Cancellazione dalla lista

La mancata o incompleta presentazione della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nella lista comporta la cancellazione d'ufficio.

Il Consiglio dell'Ordine, avuto notizia del decesso, della cancellazione volontaria del difensore o della irrevocabilità di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, delibera l'immediata cancellazione dalla lista. In caso di cancellazione deliberata a seguito della irrevocabilità di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento, potrà essere ripresentata domanda di inserimento trascorsi almeno cinque anni dalla delibera di cancellazione.

Art. 7. Dovere di prestazione professionale

Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e pertanto deve garantire l'assistenza e la difesa dell'assistito, con il conseguenziale obbligo di adempiere i suoi doveri defensionali dall'atto della nomina alla conclusione del procedimento; egli cessa dalle sue funzioni solo se viene nominato un difensore di fiducia.

La difesa d'ufficio deve essere svolta con impegno, diligenza e sollecitudine. I difensori iscritti nella lista dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 9,00 alle ore 8,59 del giorno successivo – oppure nel diverso orario corrispondente a quello previsto per l'esercizio del turno giornaliero.

Al momento dell'iscrizione il difensore d'ufficio deve rilasciare il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione ecc.); nel caso sia richiesta la sua presenza, deve essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ragionevoli.

Art. 8. Dovere di informativa

In applicazione dell'art. 27 del Codice Deontologico Forense, il difensore iscritto nella lista deve, se possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento ed informandolo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della ammissione di diritto al patrocinio a spese dello

Stato.

Art. 9. Compenso del difensore d'ufficio

Le spese e gli onorari per l'attività svolta dal difensore d'ufficio debbono essere corrisposti esclusivamente da parte dello Stato, così come espressamente previsto dall'art. 13 comma 5 bis del decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10. Turni e sostituzioni

Il difensore d'ufficio nominato è individuato nell'ambito degli iscritti all'apposita lista che il Consiglio predispone e gestisce ai fini della nomina su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Questura, secondo una predefinita turnazione giornaliera.

Tale lista verrà inviata a cura del Consiglio, con cadenza trimestrale, ai difensori d'ufficio ed alle Autorità competenti.

In caso di impedimento, il difensore d'ufficio potrà nominare un proprio sostituto, anche non iscritto nella lista, per la partecipazione a singoli incombenti.

Qualora venga effettuata una sostituzione in udienza il difensore dovrà farne dare atto nel verbale e, cessato l'impedimento, le fasi successive dovranno essere seguite dal difensore sostituito il quale, salvo diverso accordo, dovrà corrispondere al sostituto gli onorari per l'attività svolta.

Il difensore d'ufficio nominato, che sia sostituito perché assente ingiustificato all'incombente, potrà essere convocato presso il Consiglio dell'Ordine, cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza, nonché della mancata nomina di un sostituto processuale.

Art. 11. Controlli e sanzioni

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della Legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine porrà in essere quanto ritenuto utile e necessario per verificare il rispetto degli obblighi richiamati nel presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione da parte del difensore d'ufficio degli obblighi richiamati nel presente Regolamento, qualora ricorrano i presupposti di un illecito disciplinare provvederà a trasmettere gli atti al competente Consiglio di Disciplina.